

Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Paola Marcia CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE

Dott.ssa Lucia d'Ambrosio CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE

Dott.Roberto Angioni REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e

il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello

Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento

dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 53 del 3 settembre 2011 con la quale il

Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo

la richiesta di parere del Comune di PALAU;

Visto il decreto di assegnazione del 10 novembre 2011 con il quale il

Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della

predetta richiesta di parere;

Vista la nota n. 19595123, del 16/11/2011, con cui il Magistrato

istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 37/2011, del 19 dicembre 2011, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di PALAU ha proposto un quesito con riguardo alla "correttezza e rispondenza o compatibilità, con i vincoli e gli obiettivi di contabilità pubblica della previsione di retribuire il personale dipendente dell'ente locale da adibire ad attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ai fini della lotta all'evasione in materia di tributi erariali attraverso la corresponsione a detto personale di una quota limitata delle somme ricavate dall'attività medesima, senza che ciò rilevi ai fini del rispetto del vincolo costituito dall'ammontare delle spese del personale riferite all'anno 2004".

CONSIDERATO

- 1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di PALAU ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.
- 2. Si deve inoltre propendere, per via interpretativa, anche per l'astratta ammissibilità oggettiva, in quanto la questione sottoposta all'attenzione della Sezione afferisce a profili di contabilità pubblica così come delineati dalla deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n.54/PAR/2010. Ciò non esime tuttavia questa Sezione dal rilevare la necessità di cimentarsi in attività ermeneutica tesa a chiarire, in chiave collaborativa con l'amministrazione richiedente, l'esatta portata del parere richiesto, che non può spingersi sino alla richiesta di valutare

profili di legittimità di concrete scelte discrezionali, riservate esclusivamente all'autonomia ed alla conseguente responsabilità gestionale delle amministrazioni richiedenti.

- 3. In tali termini si ritiene che il quesito proposto possa e debba essere correttamente così inteso, ovvero: "1) Se sia legittimo o meno corrispondere al personale dipendente di un ente locale una quota delle somme ricavate dall'attività di contrasto all'evasione di tributi erariali di cui alla legge 30 settembre 2005 n.203; 2) Se, in caso positivo, le somme così erogate al personale dipendente concorrano o meno alla definizione dei limiti della spesa di personale di cui all'art.562 della legge n.296/2006".
- **4.** Nel merito, per le ragioni di seguito esposte, ritiene questa Sezione che non sia consentito dall'ordinamento provvedere alla distribuzione ai dipendenti di una quota-parte dei proventi percepiti dall'amministrazione seguito delle attività di recupero di cui all'art.1 del D.L. 203/2005.

Infatti la predetta disposizione normativa si limita a prevedere che "Per potenziare l'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" . Con tale norma il legislatore ha evidentemente inteso coinvolgere gli enti locali nell'attività di contrasto all'evasione, indicando anche la misura premiale esclusivamente indirizzata alle amministrazioni della compartecipazione percentuale dell'ente alle risorse recuperate alle casse erariali. Nessuna previsione, invece, legittima redistribuzione delle risorse percepite dall'amministrazione in favore del

personale dipendente, per il quale rimane invece fermo il principio generale dell'omnicomprensività della retribuzione, così come previsto e disciplinato dagli artt. 2 comma 3, 24 comma 3 e 45 comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione

DELIBERA

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di PALAU, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale del comune e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2011.

IL Magistrato Relatore

IL PRESIDENTE

(Roberto Angioni)

(Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 21 dicembre 2011

IL DIRIGENTE (Giuseppe Mullano)